

Regolamento Comunale



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE NEI CIMITERI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 119 DEL 26/11/2010 (In vigore dal 31.12.2010)

Art.1

Il servizio di illuminazione privata delle sepolture nei cimiteri comunali viene gestito nelle forme previste dall'art. 133 del Decreto legislativo n. 267/2000 e specificatamente in economia da parte del Comune o mediante concessione a soggetto terzo che nel presente Regolamento viene denominato "Gestore". Esso comprende l'impianto e l'esercizio delle lampade da applicarsi sulle tombe, loculi, ossari, colombari, lapidi, ecc., e la fornitura della energia elettrica necessaria all'accensione ininterrotta di una lampada.

Art. 2

Il servizio di illuminazione privata delle sepolture nei cimiteri viene disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento ed avrà concreta applicazione mediante la stipula di apposito contratto di canone di abbonamento con i singoli richiedenti.

Le richieste di contratto di canone per l'illuminazione votiva, devono essere presentate per iscritto su apposito modulo messo a disposizione dal Gestore del servizio.

Il Gestore si riserva di dar corso alle domande dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

Art. 3

Il canone di abbonamento potrà avere le seguenti durate:

a) di un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e si intende rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta dall'una o dall'altra parte, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente mediante compilazione del modulo di recessione dal contratto reperibile presso il Gestore.

Al momento della stipula del canone di abbonamento, il richiedente dovrà versare al Gestore, le spese di primo impianto e la prima rata del canone computata in relazione al periodo intercorrente fra l'inizio dell'abbonamento e la fine dell'anno in corso.

Il canone di abbonamento dovrà essere pagato tramite apposito bollettino inviato annualmente all'indirizzo del richiedente.

b) la stessa durata della concessione per quanto concerne loculi, ossari e cinerari e la durata di anni 10 per le inumazioni. Il pagamento dell'intera somma verrà calcolato sulla base delle tariffe in corso e sarà corrisposto anticipatamente al momento della stipula del contratto di canone di abbonamento unitamente alle spese di primo impianto

Si prevede la possibilità di effettuare il pagamento in una unica soluzione anche per utenze già in concessione, calcolando il rimanente periodo per giungere alla scadenza del contratto stesso o al rimanente periodo di inumazione previsto per legge.

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore a 30 giorni. Qualora il richiedente non provveda al pagamento nei termini così stabiliti, il Gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e provvedere alla riscossione delle somme scadute nei modi di legge.

Il richiedente, ha l'obbligo di denunciare tempestivamente al Gestore, la variazione della Ditta Utente ma rimarrà comunque responsabile degli impegni assunti finchè non sia stipulato fra il Gestore e chi subentra altro contratto di canone di abbonamento .

Qualora, a seguito estumulazione o esumazione, debba provvedersi a nuova sepoltura, per il trasferimento della lampada votiva dovrà essere corrisposto il corrispettivo per il riallaccio.

Art. 4

L'eventuale riallaccio di corrente sospesa per danni causati dall'utente o per morosità, sarà effettuato previo pagamento delle spese previste per il riallaccio stesso, per rimborso danni e per il saldo della rate di abbonamento dovute e non pagate.

Art. 5

E' fatto divieto, asportare o cambiare le lampadine, modificare o danneggiare l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Gestore interrompere anche il servizio.

Art. 6

Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dal Gestore che vi provvederà con personale proprio o con personale di sua fiducia.

L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione in cavo di gomma con relative scatole di derivazione e di presa con idoneo portalampade e lampadine.

Per le cappelle private o comunque per tutti gli impianti relativi a sepolture protette da cancello, il richiedente dovrà, a sua cura e spese, eseguire l'impianto interno, restando a carico del Gestore la sola fornitura del portalampade, della lampadina e dell'energia elettrica, fino all'ingresso delle medesime e per esclusivo uso di illuminazione.

Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, sarà a completo carico dell'utente.

Per qualsiasi modificazione all'impianto primitivo, le spese relative sono a carico del richiedente.

Gli allacciamenti restano di proprietà del Comune.

Art. 7

Per l'esecuzione e adattamento di allacciamenti particolari, le spese di impianto saranno determinate caso per caso in relazione al costo dell'opera preventivata dal Gestore.

L'impianto dovrà essere sempre funzionante, giorno e notte.

Art. 8

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dell'energia elettrica dipendenti dalla fornitura principale, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete principale.

In tutti gli altri casi il richiedente, avrà diritto di indirizzare il proprio reclamo al Gestore o al Comune nelle forme ritenute più idonee. L'abbonato non ha però diritto di sospendere i pagamenti.

Art. 9

Il Comune di concerto con il Gestore, si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di abbonamento quando lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio o, quando venissero a mutarsi le condizioni del mercato, per materiale e mano d'opera.

Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze in vigore, si riterrà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e il richiedente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto di canone di abbonamento.

Art. 10

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni naturali e consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione